



**COMUNE DI TELGATE**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**UFFICIO TECNICO**  
Servizio Ecologia - Ambiente

Telgate, 13 gennaio 2010

Prot. n. 216

N. Ord. 2/2010

**ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA**  
**LOTTA CONTRO LE MOSCHE DOMESTICHE**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- la lotta contro le mosche domestiche va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente ed usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene ambientale, solo in caso di necessità;

- il Comune garantisce la pulizia del suolo pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione dei centri per la raccolta differenziata dei predetti rifiuti;

**RAVISATA** la necessità di predisporre misure cautelari mirate per il contenimento della proliferazione mosche domestiche nel territorio comunale e di dover emettere, in via cautelativa, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**VISTI:**

- il vigente Regolamento Locale di Igiene;
- l'art. 50 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- la DGR 21 novembre 2007, n. 8/5868;

**ORDINA**

**Per gli aspetti di igiene e sanità pubblica, a far data dal 01.04.2010 e sino al 15.10.2010:**

1. **ai titolari di esercizi o depositi**, dove si trovano depositati, prodotti alimentari o bevande, nonché in tutti gli insediamenti dove si effettuano lavorazioni di prodotti organici suscettibili di attirare insetti, l'adozione di metodi e mezzi di lotta contro le mosche, effettuando, se del caso, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;

2. **ai titolari di depositi di rifiuti**, materiali organici animali o vegetali che possano costituire fonte di sviluppo di mosche, di provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare le

misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo degli insetti infestanti, effettuando, se del caso, dei trattamenti di disinfestazione da mosche ad altri agenti infestanti;

3. **ai proprietari dei terreni incolti**, di provvedere alla periodica manutenzione, tenendo i terreni stessi sempre sgombri da immondizie, materiali putrescibili e da qualsiasi tipo di rifiuti, effettuando, se del caso, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;

4. **ai titolari di aziende zootecniche ed agricole con allevamento di animali**, di provvedere ad effettuare periodici interventi di disinfestazione da mosche all'interno degli insediamenti. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del Titolare/Conduttore dell'Azienda, su apposito Registro, (o in Registri già in uso presso l'Azienda), in cui indicare le date del trattamento, il nome commerciale del prodotto disinfestante e le relative dosi impiegate di utilizzo. Inoltre i Titolari/conduttori stessi dovranno provvedere affinché:

- le lettiere degli allevamenti all'interno delle stalle che presentino infezioni in atto, siano sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere portate all'esterno;

- le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per quanto riguarda lo spandimento dei liquami zootecnici, l'osservanza dei periodi di divieto;

- gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione moschicida non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc), utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e comunque nella medesima giornata dello spandimento. Nei terreni vicini ai centri abitati, l'interramento deve essere contestuale, e comunque deve essere completato entro le successive sei ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura o iniezione diretta;

5. **ai proprietari di terreni agricoli**, facenti parte e non, delle aziende zootecniche ed agricole ubicate nel territorio comunale, il divieto a mantenere sui campi cumuli di effluenti zootecnici, letame e sostanze organiche in generale, non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, e destinate alla concimazione di terreni. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti, in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di due giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili, atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquami di sgrondo, in caso di precipitazioni. Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o di altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante;

## **A V V E R T E**

che l'inottemperanza e/o il mancato adempimento di quanto contenuto nel presente provvedimento, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 7 bis del D.Lvo 18 Agosto 2000 n. 267 s.m.i. (da € 25,00 sino ad € 500,00);

## **D I S P O N E**

il Comando di Polizia Locale è incaricato per la puntuale esecuzione della presente Ordinanza ed assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di Legge;:

## **I N F O R M A**

che la presente Ordinanza viene resa di pubblico dominio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune [www.comune.telgate.bg.it](http://www.comune.telgate.bg.it), nelle forme di Legge.

Avverso la presente ordinanza potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data;

La presente ordinanza sarà notificata a tutte le Aziende Agricole operanti sul territorio di Telgate nonché ai titolari di comunicazione POA/PUA previsti dall'art. 23 della Dgr 21.11.2007, n. 8/5868.

**IL SINDACO**  
Avv. Diego Binelle